

# Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili

## Regolamento delle attività e per il funzionamento del Consiglio

### Premessa

Il presente regolamento detta la disciplina del funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, recependo i principi contenuti nel D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, con particolare riferimento alle distinzioni effettuate, dal citato decreto, tra funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, la cui competenza è attribuita agli organi di governo, e funzioni amministrative e gestionali, di competenza della Direzione.

## Titolo I - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili

### Capo I - Composizione, attribuzioni ed organizzazione

#### Art 1- Costituzione, composizione e cariche

1. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili è costituito presso il Ministero della Giustizia ed è composto da 21 membri eletti in base alle disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e successive modificazioni. Costituiscono cariche del Consiglio, come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. citato, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
2. Il Presidente del Consiglio nazionale è eletto direttamente dai Consigli degli Ordini territoriali, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 139/05.
3. Il Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 139/05, elegge al suo interno il Vicepresidente<sup>1</sup> il Segretario ed il Tesoriere.

#### Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio

1. Al Consiglio spettano tutte le attribuzioni di cui all'art. 29 del D. Lgs. 139/05.
2. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili costituisce l'organo di indirizzo, programmazione e controllo dell'Ente. Ad esso è attribuito il compito di definire le linee programmatiche lungo le quali dovrà svolgersi l'attività dell'Ente, individuando gli obiettivi, le aree di interesse e le priorità.
3. Nomina i Dirigenti generali dell'Ente e ne valuta l'operato.
4. Concede il patrocinio a convegni e/o manifestazioni organizzate dagli Ordini, anche di concerto fra loro, nonché ad altri enti pubblici o privati.
5. Valuta ed approva i programmi degli eventi formativi ed attribuisce agli stessi i crediti formativi professionali (C.F.P.) ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione professionale continua obbligatoria.
6. Al Consiglio spettano inoltre tutte le attribuzioni previste nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, nonché dalle disposizioni di legge e dagli altri regolamenti che disciplinano la vita dell'Ente.

#### Art. 3 - Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio Nazionale svolge la propria attività individuando specifiche aree di interesse in relazione alle linee programmatiche da esso stabilite ed agli obiettivi da perseguire.
2. Al fine di rendere più efficiente e snello lo svolgimento delle attività delle singole aree il Consiglio può conferire e revocare specifici incarichi a singoli consiglieri fissando competenze, risorse e limiti dell'incarico nonché le modalità di rendicontazione.
3. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, attribuiti dall'art. 29 del D. Lgs. 139/05 il Consiglio Nazionale può avvalersi del parere di Commissioni consultive e Gruppi di studio di cui al Titolo II Capo IV del presente regolamento, delle quali determina la composizione, le materie e la durata.
4. Il Consiglio Nazionale ed i singoli Consiglieri incaricati per le aree di attività individuate dal Consiglio, si avvalgono delle strutture di staff.

---

<sup>1</sup> A decorrere dall'1.1.2017, applicandosi fino a tale data quanto disposto dagli articoli 68 e 69 del Decreto Legislativo 139/2005

## **Capo II - Delle cariche**

### **Art. 4 - Del Presidente**

#### **1. Il Presidente:**

- a. è il rappresentante legale dell'Ente, presiede il Consiglio e ne coordina l'attività;
  - b. elabora, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio, la relazione programmatica contenente le linee di sviluppo dell'Ente per il periodo di mandato.
2. Convoca e presiede l'Assemblea dei Presidenti e la Conferenza Annuale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al Titolo II, del presente regolamento.
  3. Provvede alla nomina, su delibera del Consiglio Nazionale, dei componenti delle Commissioni consultive e dei Gruppi di studio della cui attività lo stesso Consiglio intenda avvalersi per l'esercizio della propria attività ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
  4. Vigila sull'attività dei Dirigenti generali e riferisce al Consiglio Nazionale.

### **Art. 5 - Del Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo
2. In caso di impedimento di entrambi, presiede le sedute del Consiglio nazionale il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

### **Art. 6 - Del Segretario**

1. Il Segretario assiste il Presidente nel coordinamento dell'attività del Consiglio, controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio, redige, anche con l'ausilio di un incaricato di cui all'art. 19 il verbale delle sedute. Tiene i rapporti con la struttura, con gli Enti previdenziali e con le Società partecipate.
2. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere Nazionale più giovane per iscrizione all'Albo, fatta eccezione per i Consiglieri già titolari di cariche istituzionali.

### **Art. 7 - Del Tesoriere**

1. Il Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese.
2. Sovrintende alla riscossione dei tributi dovuti dagli ordini territoriali.
3. Può disporre del fondo di riserva iscritto in bilancio su proposta del Direttore generale, acquisito il parere del Collegio dei Revisori.
4. Predispose annualmente, con il supporto del Direttore Generale, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
5. Predispose la relazione di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.
6. Cura la pubblicazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo sull'organo ufficiale della categoria e sul sito internet del Consiglio Nazionale.
7. Illustra all'Assemblea dei Presidenti di cui al Titolo III Capo I, il bilancio preventivo e consuntivo corredato della relazione dei Revisori.
8. Al Tesoriere sono attribuiti, inoltre, tutti i poteri ed i compiti indicati dal Regolamento di Amministrazione e contabilità del Consiglio Nazionale.

### **Art. 8 – Del Comitato esecutivo.**

1. Il Comitato esecutivo, eletto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 139/05, esercita le attribuzioni che saranno delegate dal Consiglio nazionale all'atto della sua costituzione, ai sensi dell'articolo 29, lettera q) del D. Lgs. 139/05.
2. Il funzionamento del Comitato esecutivo è disciplinato dalle stesse norme regolamentari del Consiglio nazionale, ove compatibili.

## **Capo III - Insediamento del Consiglio Nazionale**

### **Art. 9 - Elezione e proclamazione dei Consiglieri, durata del mandato**

1. I membri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili sono eletti in base alle disposizioni del D. Lgs. 139/05, durano in carica 4 anni<sup>2</sup> e sono rieleggibili per due soli mandati consecutivi.

---

<sup>2</sup> Ad eccezione del primo periodo transitorio (1.1.2008 – 31-12-2012)

I risultati delle elezioni sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia ed il mandato decorre dalla data di pubblicazione del Bollettino che dà notizia della proclamazione.

#### Art. 10 - Seduta di insediamento

1. I componenti del Consiglio eletti assumono l'incarico nel corso della prima seduta successiva alla proclamazione.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio è convocata e presieduta dal Presidente neo-eletto entro dieci giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia che riporta i risultati elettorali.
3. Nel corso della seduta di insediamento sono nominati il Vicepresidente <sup>3</sup>, il Segretario ed il Tesoriere.

#### Art. 11- Criteri di votazione per l'elezione delle cariche

1. Le votazioni per la nomina delle cariche del Consiglio procedono con il seguente ordine:
  - a. elezione del VicePresidente<sup>4</sup>;
  - b. elezione del Segretario;
  - c. elezione del Tesoriere.
2. Le elezioni procedono con votazioni distinte per ciascuna carica.
3. Le votazioni per l'elezione del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere si svolgono a scrutinio segreto.
4. Risulta eletto, per ciascuna carica, il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

#### Art. 12 - Ordine del giorno della seconda seduta dopo l'insediamento

1. L'ordine del giorno della seconda seduta deve prevedere l'approvazione delle linee programmatiche individuate dal Consiglio ed il calendario delle riunioni del Consiglio per l'anno in corso.

#### Art. 13 - Sostituzioni

1. Nel caso di cessazione delle cariche, per qualsiasi motivo, ad eccezione del Presidente, il Consiglio provvede alla sostituzione nel corso della prima seduta successiva alla cessazione, procedendo a nuove elezioni secondo le norme di cui all'art. 11 del presente regolamento.

### **Capo IV - Funzionamento del Consiglio**

#### Art. 14 - Calendario delle riunioni

1. Nell'ultima riunione di ciascun anno solare il Presidente, sentito il Consiglio, fissa il calendario delle riunioni del Consiglio per l'anno successivo.
2. Il calendario può essere variato dal Presidente, sentito il Consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità.
3. In caso di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può convocare sedute straordinarie, nella sede del Consiglio o in altre sedi.
4. E' fatto salva la facoltà, da parte di almeno sette membri del Consiglio, di richiedere ed ottenere la convocazione della seduta consiliare.

#### Art. 15 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, in Roma presso gli uffici del Consiglio Nazionale.
2. Per motivi di opportunità, straordinari o di urgenza, il Consiglio può essere convocato in località diverse dalla sede.
3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale può avvenire mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano, in ogni caso, la registrazione degli interventi e delle espressioni di voto. I Consiglieri che utilizzano i mezzi di telecomunicazione concorrono a determinare il quorum costitutivo delle riunioni ed hanno diritto al voto. Qualora nel corso della riunione siano utilizzati mezzi di telecomunicazione, i consiglieri collegati non possono partecipare alle votazioni a scrutinio segreto ed in tal caso non concorrono neppure a determinare il quorum costitutivo.
4. I sistemi di telecomunicazione adottati devono consentire a tutti i consiglieri collegati di partecipare attivamente alla discussione consentendo, in particolare di disporre e di far condividere a tutti i partecipanti gli eventuali documenti prodotti in discussione se non già precedentemente disponibili.

<sup>3</sup> ad eccezione dei primi due periodi transitori (1.1.2008-31.12.2016)

<sup>4</sup> ad eccezione dei primi due periodi transitori (1.1.2008-31.12.2016)

#### Art 16 - Convocazione delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente che provvede a darne comunicazione a tutti i Consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica agli indirizzi indicati per iscritto dai Consiglieri, da inviarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

2. La convocazione deve contenere le informazioni circa:

a) la data, il luogo e l'ora della seduta;

b) ordine del giorno della seduta;

c. la proposta di delibera relativa a ciascuno degli argomenti che saranno trattati nel corso della seduta e la relativa documentazione di supporto per fornire ai Consiglieri sufficienti elementi di valutazione in ordine alle decisioni da assumere. L'eventuale documentazione supplementare eventualmente richiesta da uno o più consiglieri deve essere contestualmente inviata a tutti i consiglieri.

3. Per la validità delle adunanze del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

#### Art. 17 - Ordine del giorno

1. Il Presidente forma l'ordine del giorno degli argomenti e dei ricorsi da trattare nel corso della seduta e provvede alla designazione di uno o più relatori per ciascun argomento ed un relatore per ciascun ricorso. In casi di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può integrare l'ordine del giorno di una seduta già convocata, sino a tre giorni prima della seduta nel rispetto di quanto prescritto alla lettera c) comma 2 dell'art.16.

2. Ciascun Consigliere può proporre al Presidente l'iscrizione nell'ordine del giorno di uno o più argomenti e delle relative eventuali delibere, depositando una richiesta scritta che verrà comunicata a tutti i Consiglieri assieme all'ordine del giorno. La richiesta di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno e la proposta di delibera, sono integrate dalla documentazione di supporto di cui alla lettera c) comma 2 dell'art.16 del presente regolamento e devono essere fatte pervenire al Presidente, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta.

3. Qualora per motivi di opportunità o perché pervenuta successivamente al termine fissato, il Presidente ritenga di non accogliere la richiesta avanzata dal Consigliere, egli provvederà ad iscrivere all'ordine del giorno della seduta per la quale la richiesta era stata avanzata, la proposta di delibera circa l'opportunità di inserire la richiesta non accolta nell'ordine del giorno della successiva seduta.

4. Per le proposte di iscrizione all'ordine del giorno provenienti da almeno sette Consiglieri, il Presidente deve provvedere all'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno della seduta purché le stesse richieste siano pervenute almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e siano corredate nello stesso termine della documentazione informativa. Qualora la richiesta sia pervenuta oltre il termine fissato il Presidente iscriverà l'argomento all'ordine del giorno della seduta successiva a quella per la quale l'iscrizione era stata richiesta.

5. La seconda riunione di ogni anno successivo a quello di insediamento del Consiglio è dedicata all'esame delle attività svolte dal Consiglio Nazionale nel corso dell'anno precedente ed alla individuazione, su indicazione del Segretario, dei punti programmatici che devono essere ancora perseguiti.

#### Art. 18 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta del Consiglio gli argomenti sono trattati secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno.

2. Il Presidente, su richiesta del relatore interessato o ravvisandone l'opportunità, può disporre che la trattazione di un argomento venga anticipata o posticipata rispetto all'ordine stabilito.

3. Alle sedute del Consiglio partecipano i Dirigenti generali dell'Ente i quali relazionano sui temi amministrativi di rispettiva competenza.

#### Art. 19 - La trattazione degli argomenti

1. La trattazione dell'argomento all'ordine del giorno è effettuata dal relatore designato e l'esposizione del relatore deve terminare con la proposta di delibera circa l'argomento trattato e con l'indicazione, ove richiesto, dell'eventuale impegno di spesa. A seguito della proposta di delibera il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.

2. Gli interventi dei Consiglieri non possono superare la durata massima di cinque minuti e nessun Consigliere può intervenire nuovamente fintantoché non si siano espressi tutti gli altri Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.

3. E' facoltà del Presidente, ovvero suo obbligo se ne fanno richiesta tanti Consiglieri che costituiscono la maggioranza dei presenti disporre, per argomenti di particolare rilevanza, una seconda tornata di interventi per i quali, ricorrendone il caso, fisserà nuovi limiti di tempo in termini necessariamente più contenuti.

4. Ogni proposta di delibera conterrà, oltre all'argomento oggetto della votazione, gli spazi per la dichiarazione di voto dei Consiglieri. Successivamente alla relazione e agli interventi si procederà con la votazione della delibera. La votazione avverrà per alzata di mano con registrazione del voto, da parte del verbalizzante, negli spazi intestati "Favorevole - Contrario - Astenuto". Ciascun Consigliere, inoltre, potrà far risultare a verbale per ciascuna delibera, la propria dichiarazione di voto. Nelle ipotesi previste dalla legge o su richiesta di almeno tre consiglieri, la votazione avverrà a scrutinio segreto.

5. Al termine della votazione il Segretario provvederà alla comunicazione del risultato al Consiglio e alla verbalizzazione dello stesso.

6. Il Consiglio può deliberare di avvalersi, per la preparazione e lo svolgimento dei lavori consiliari, di professionalità anche esterne, esperte in materia giuridico amministrativa, cui potrà essere affidato, tra l'altro, l'incarico di:

- a. redigere, in ausilio al Consigliere segretario, la bozza del verbale della riunione consiliare;
- b. stendere la bozza definitiva del verbale da sottoporre all'approvazione collegiale.

#### Art. 20 - La trattazione dei ricorsi

1. La trattazione dei ricorsi avviene secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

#### Art. 21- Le deliberazioni del Consiglio

1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

2. A cura del Consigliere segretario viene tenuto un repertorio vidimato per l'annotazione, in ordine cronologico e con progressione numerica, delle delibere consiliari.

#### Art. 22 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il Consiglio utilizzerà un apposito impianto tecnico in grado di garantire la registrazione degli interventi ed il rispetto dei tempi assegnati. La registrazione non potrà essere conservata successivamente all'approvazione definitiva del verbale della relativa seduta.

2. Le sedute del Consiglio Nazionale sono verbalizzate in forma sintetica sotto la responsabilità del Consigliere Segretario che ne dispone l'archiviazione avvalendosi della struttura di staff che svolge le attività di segreteria del Consiglio Nazionale, dopo la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

3. Nel verbale è riportata la sintesi dei lavori della riunione, l'indicazione degli argomenti trattati e l'elenco delle deliberazioni sottoposte a votazione nel corso della seduta. Le deliberazioni sono riportate indicandone il relatore, l'argomento/titolo, l'esito della votazione con specifica indicazione dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.

### **Capo V - Disposizioni generali**

#### Art. 23 - Indennità

1. La carica di Consigliere Nazionale dà diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ad un regime indennitario la cui regolamentazione è materia di autodisciplina.

2. Le trasferte dei Consiglieri Nazionali sono autorizzate o ratificate dal Consiglio Nazionale.

3. Ciascun Consigliere Nazionale compila periodicamente un report relativo all'attività svolta e lo sottopone all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile. La compilazione del report si pone anche come condizione per il riconoscimento dei correlati rimborsi delle spese di trasferta.

4. Per la disciplina delle indennità il Consiglio Nazionale adotta specifiche delibere contenenti l'ammontare dei compensi spettanti ai Consiglieri ed i criteri di rivalutazione da adottarsi per i periodici adeguamenti.

## **Titolo II - Degli organi consultivi e di controllo**

### **Capo I - Assemblea dei Presidenti**

#### Art. 24 - Dell'Assemblea dei Presidenti

1. E' istituita l'Assemblea dei Presidenti dei Consigli degli Ordini (in seguito indicata come "Assemblea dei Presidenti").

#### Art. 25 - Composizione

1. Possono partecipare all'Assemblea i Presidenti di tutti gli Ordini (in seguito indicati come "Presidenti locali") o, in sostituzione di ciascuno di loro, il Vicepresidente. In caso di impedimento di entrambi, potrà partecipare un membro del Consiglio munito di delega scritta. E' facoltà del Presidente del Consiglio nazionale invitare all'Assemblea dei Presidenti tutti coloro che egli ritenga opportuno.

#### Art. 26 - Convocazione e ordine del giorno

1. L'Assemblea dei Presidenti è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del Consiglio Nazionale, con un preavviso di almeno dieci giorni, mediante fax o e-mail.  
2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.  
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale, assistito dal Segretario dello stesso.  
4. Delle riunioni assembleari viene redatto, a cura del Segretario, specifico verbale contenente anche l'indicazione degli intervenuti nel dibattito e la sintesi dei singoli interventi.

#### Art. 27 – Compiti e funzioni

1. L'Assemblea esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo nonché altri argomenti che il Consiglio Nazionale ritenga di doverle sottoporre  
2. Nel corso della seduta deve essere assicurata la più ampia interlocuzione da parte dei Presidenti, e devono essere garantite agli stessi esaustive e dettagliate risposte su ogni richiesta di informazione o di chiarimento.

#### Art. 28 - Spese

1. Le spese per il funzionamento dell'Assemblea dei Presidenti sono a carico del Consiglio Nazionale.  
2. Il Consiglio Nazionale, con propria delibera, definisce i criteri di rimborso spese.

### **Capo II - Del Collegio dei revisori**

#### Art. 29 - Del Collegio dei Revisori

1. I membri del Collegio dei Revisori sono eletti dai Presidenti degli Ordini territoriali, riuniti in Assemblea.  
2. I candidati dovranno presentare liste contenenti ciascuna il nominativo di cinque iscritti nella sezione A Commercialisti dell'Albo e nel Registro dei Revisori contabili, nel rispetto delle incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 139/2005.  
3. Ciascun candidato non potrà far parte di più liste, a pena di nullità della candidatura.  
4. Le liste, sottoscritte da non meno di dieci Presidenti di Ordine territoriale, dovranno pervenire, perentoriamente al Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea e comunicare agli Ordini locali almeno due giorni prima della data dell'Assemblea stessa.  
5. All'Assemblea possono partecipare i Presidenti degli Ordini o, in loro sostituzione, i Vicepresidenti. In caso di impedimento di entrambi, potrà partecipare un altro componente del Consiglio dell'Ordine, appositamente delegato.  
6. Gli elettori esprimono voti di pari valenza  
7. Ciascun elettore potrà esprimere tre preferenze per i candidati presenti nelle diverse liste  
8. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, a prescindere dalla lista in cui sono stati candidati. Il candidato che riporterà il maggior numero di preferenze assumerà le funzioni di Presidente del Collegio. Saranno nominati revisori supplenti i due candidati che avranno riportato il quarto ed il quinto posto nella graduatoria delle preferenze  
9. Le funzioni del Collegio dei Revisori sono disciplinate dal Titolo VI del Regolamento di Contabilità e Amministrazione del Consiglio nazionale.

10. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni dalla data di nomina e non partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale..

### **Capo III – Della Conferenza Annuale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.**

#### Art. 30 – Convocazione e composizione

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca annualmente la Conferenza Annuale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con un preavviso di almeno venti giorni, mediante fax o e-mail.
2. La Conferenza di norma si svolge a Roma.
3. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio Nazionale.
4. Partecipano alla Conferenza Annuale i Presidenti, i Vicepresidenti ed i Consiglieri degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e un numero di delegati, designati da ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale, determinato adottando il criterio di attribuzione di cui al comma 9 dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 139/2005, in ragione del numero degli iscritti all'albo e all'elenco alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene la conferenza annuale. Il numero di delegati da eleggere in rappresentanza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo è determinato con le stesse proporzioni di partecipazione ai seggi di ciascun Consiglio dell'ordine territoriale. Ogni Consiglio dell'Ordine determina autonomamente le modalità per la designazione dei delegati, anche attraverso il voto dell'Assemblea degli iscritti, fermo restando che nel periodo transitorio i dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti esercitano separatamente il diritto di voto, ciascuno limitatamente al numero di delegati riservati rispettivamente ai dottori commercialisti e ai ragionieri commercialisti.
- 4 bis. Alla Conferenza Annuale partecipano anche i vertici delle associazioni sindacali di categoria aventi rilevanza e rappresentatività su base nazionale.
5. La Conferenza si svolge in due sessioni, una pubblica, ed una riservata ai soli componenti dei Consigli degli Ordini territoriali

#### Art. 31 – La sessione pubblica della Conferenza Annuale

1. Alla sessione pubblica della Conferenza possono essere invitati esponenti politici, membri del Governo, esponenti degli Organismi internazionali della professione, nonché altre autorità, nazionali o internazionali.
2. Ai lavori della sessione pubblica partecipano esponenti della stampa e degli altri mezzi di comunicazione. Ai lavori della Conferenza ed ai documenti prodotti viene data ampia visibilità sui mezzi di informazione
3. La Conferenza Annuale si apre con una relazione del Presidente del Consiglio Nazionale
4. Tutti i partecipanti alla Conferenza possono chiedere di intervenire nel dibattito che segue la relazione, compilando una apposita scheda di prenotazione, che sarà distribuita ai presenti all'inizio della seduta, nella quale si dovrà indicare, oltre alle generalità ed alla qualifica del richiedente, anche l'argomento che si intende trattare.
5. Sulla base delle richieste di intervento ricevute, Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente del Consiglio Nazionale e dal Segretario, disciplina la discussione, predisponendo, a suo insindacabile giudizio, l'elenco e l'ordine degli interventi ammessi e fissando altresì la durata massima per ciascun intervento.
6. Gli intervenuti nel dibattito dovranno attenersi agli argomenti indicati nella scheda di prenotazione ed al limite di tempo assegnato.
7. La relazione del Presidente ed una sintesi degli interventi nel dibattito formano il Rapporto Annuale del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che è pubblicato a cura del Consiglio Nazionale.

#### Art. 32 – La sessione riservata della Conferenza Annuale

1. Possono partecipare alla sessione riservata della Conferenza Annuale i Presidenti, i Vicepresidenti ed i Consiglieri degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
2. Per lo svolgimento della sessione riservata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano lo svolgimento delle Assemblee dei Presidenti.

#### Art. 33. – Spese

1. Sono a carico del Consiglio Nazionale esclusivamente le spese per la pubblicazione del Rapporto annuale e per l'organizzazione della Conferenza Annuale. Non sono a carico del Consiglio Nazionale le spese sostenute dai partecipanti.

#### **Capo IV - Delle Commissioni consultive e gruppi di studio**

##### Art. 34- Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni Consultive (di seguito "Commissioni") sono istituite dal Consiglio Nazionale con il fine di fornire pareri ed elementi di valutazione su qualsiasi materia che interessi l'esercizio della professione con il fine di effettuare studi ed indagini in specifici settori e materie oggetto dell'attività della categoria professionale.

2. Di concerto con altri Enti o Consigli nazionali possono essere istituiti Commissioni miste, per l'esame congiunto di argomenti concordati tra i Consigli nazionali, che nominano i componenti delle Commissioni stesse.

3. Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza esterna.

##### Art. 35 – I Gruppi di Studio

1. Il Consiglio Nazionale, per proprie esigenze connesse al miglior espletamento delle sue funzioni e ove si presenti la necessità di esprimere in tempi rapidi la propria posizione su argomenti ben identificati e circoscritti, potrà formare Gruppi di Studio (di seguito denominati "Gruppi") che, in tempi preconcordati, gli forniscano gli strumenti conoscitivi ricercati.

2. Il gruppo di studio è presieduto dal Consigliere delegato alla materia ed è formato da un numero limitato di componenti.

##### Art. 36 - Numero e competenza

1. Il numero delle Commissioni e dei Gruppi e le materie di competenza sono determinate dal Consiglio Nazionale in base alle esigenze.

##### Art. 37- Durata

1. Le Commissioni ed i Gruppi svolgono l'attività ad essi assegnata fino all'esaurimento del compito affidato o fino a diversa determinazione del Consiglio Nazionale.

2. Le Commissioni ed i Gruppi misti istituiti con altri Enti o ordini professionali non possono essere sciolti prima che abbiano esaurito il proprio programma.

##### Art. 38 - Composizione delle Commissioni consultive e dei Gruppi di Studio

1. I componenti delle Commissioni e dei Gruppi sono nominati dal Consiglio Nazionale.

2. Lo stesso Consiglio nomina un Consigliere nazionale delegato e, tra i componenti, il Presidente di ciascuna Commissione.

3. Il Segretario viene nominato dal Consigliere delegato tra i componenti.

4. Ai lavori delle Commissioni e dei Gruppi possono presenziare, senza diritto di voto, i Consiglieri Nazionali ed i dirigenti generali.

##### Art. 39 - Compiti del Consigliere Delegato

1. Il Consigliere delegato risponde al Consiglio Nazionale delle attività della Commissione, o del Gruppo, che gli è assegnato.

2. A tal fine al Consigliere Delegato è conferito ogni più ampio potere per il conseguimento degli obiettivi per i quali la Commissione, o Gruppo, è stato costituito.

3. In particolare il Consigliere Delegato:

a.rappresenta il Consiglio Nazionale e, in tale veste, opera in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio Nazionale stesso;

b.indirizza i lavori della Commissione, o Gruppo, in collaborazione con il Presidente della Commissione;

c applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;

d.nomina i nuclei di lavoro all'interno delle Commissioni o Gruppi e convoca la Commissione, o Gruppo, tramite la segreteria dell'Ufficio studi e commissioni;

e. presenza ai lavori e riferisce al Consiglio Nazionale circa le attività svolte, la partecipazione dei componenti ed i provvedimenti adottati o da adottare;



- f. propone al Consiglio Nazionale le deliberazioni che si rendessero necessarie circa la composizione e l'attività delle Commissioni e Gruppi, con particolare riguardo ai provvedimenti che, comportando spese, rientrano nella competenza del Consiglio Nazionale;
- g. illustra l'elaborato ed il parere finale della Commissione, o Gruppo, al Consiglio Nazionale, il quale dopo averlo approvato, può autorizzarne la divulgazione;

#### Art. 40- Compiti del Presidente della Commissione.

1. Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione..
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni::
  - a. formula un piano generale dei lavori che deve tenere conto delle priorità e delle urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio Nazionale;
  - b. nomina i relatori per la trattazione degli specifici argomenti e, qualora il caso lo richieda, dispone la formazione di Nuclei di Lavoro di cui all'art. 44 del presente regolamento, la loro composizione ed il responsabile del Nucleo;
  - c. presiede le riunioni, dirige la discussione e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
  - d. sottoscrive il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere o elaborato;
  - e. dispone l'acquisizione di pareri di esperti, o l'effettuazione di particolari studi e ricerche;
  - f. cura la redazione dell'elaborato finale dei lavori della Commissione anche delegando sotto la sua responsabilità altri componenti della Commissione.

#### Art. 41- Compiti del Segretario

Sono compiti del Segretario:

- a. la redazione e la sottoscrizione del verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, deve essere consegnato tassativamente entro venti giorni alla competente Direzione del Consiglio Nazionale;
  - b. la raccolta delle firme sui fogli di presenza che, a sua cura, debbono essere consegnati al termine delle riunioni alla segreteria dell'Ufficio studi e commissioni;
  - c. l'assolvimento dei compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione, o Gruppo.
- In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal componente più giovane per iscrizione all'Albo.

#### Art. 42 - Insediamento

1. L'insediamento della Commissione o del Gruppo dovrà avvenire entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione resa dal Presidente del Consiglio Nazionale a tutti gli interessati.
2. La riunione di insediamento è convocata dal Consigliere Nazionale Delegato a mezzo telefax o e-mail.
3. Nel corso della riunione di insediamento si dovrà procedere:
  - a. alla nomina del Segretario, da parte del Consigliere delegato;
  - b. alla sottoscrizione, da tutti i presenti, per conoscenza e adesione, di un estratto del regolamento limitatamente al funzionamento delle Commissioni e Gruppi. Con la sottoscrizione del regolamento ciascun componente prende solenne impegno di porre massima diligenza e cura nell'espletamento del proprio mandato, conscio della fiducia insita nella designazione e nella nomina e consapevole delle attese della Categoria.

#### Art. 43 - Programma dei lavori

1. Nel corso della riunione di insediamento dovrà essere progettato, discusso e redatto lo schema di programma dei lavori sulla proposta avanzata dal Consigliere Delegato.
2. Al programma dei lavori verrà data immediata attuazione previa fissazione delle date annuali degli incontri.

#### Art. 44 - Nuclei di lavoro

1. I Nuclei di lavoro vengono formati nell'ambito delle Commissioni e dei Gruppi e sono composti da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, possibilmente avendo riguardo alla vicinanza delle rispettive sedi.
2. La Commissione, o Gruppo, assegna al Nucleo di lavoro i temi di studio, le modalità di esecuzione ed assegna il termine entro il quale i lavori debbono essere conclusi.

### **TITOLO III - Dei rapporti con altri organi della categoria**

## **Capo I - Coordinamenti, conferenze, associazioni**

### Art. 45 - Dei rapporti con i Coordinamenti e le Conferenze regionali e interregionali

1. Il Consiglio nazionale favorisce e riconosce l'aggregazione degli Ordini locali in forma di Coordinamenti e/o Conferenze, sia a base regionale che interregionale.
2. Il contatto con tali organismi, , viene realizzato tramite incontri aventi cadenza programmata anche itineranti.
3. Il calendario degli incontri è fissato dal Presidente del Consiglio nazionale.

### Art. 46- Dei rapporti con le Associazioni di categoria

1. Il Consiglio nazionale ritiene opportuno ed utile promuovere una consultazione periodica con le Associazioni di categoria aventi rilevanza nazionale ed a tal fine concorda, con i relativi Presidenti, modalità e termini di realizzazione.
2. Il Consiglio terrà costanti e calendarizzati rapporti e interscambi informativi con tutte le espressioni sindacali della categoria aventi rilevanza e rappresentatività nazionale ed anche, seppure in via più occasionale, con qualsiasi organismo associativo di categoria purché tali associazioni siano comunque rappresentative di un numero adeguato di colleghi e condividano il metodo del rispetto reciproco, del dialogo e della capacità costruttiva anche nel legittimo esercizio del diritto di critica.

## **TITOLO IV - Disposizioni finali**

### Art. 47 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28giugno 2005 n. 139.